



38924/06

29

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

WWW.
LEXAMBIENTE
.IT

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ERNESTO	LUPO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. ALDO	GRASSI	Consigliere	del 7/XI/06
2. " ALDO	FIALE	Consigliere	SENTENZA
3. " AMEDEO	FRANCO	Consigliere	N. 1727
4. " MARIA SILVIA	SENSINI	Consigliere	R.G.N. 31461/'06

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIGNATELLI GIOVANNI, nato a Lucera il 29 Agosto 1966;

avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera
datata 21/02/'06;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. A. Di Popolo, il
quale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata,
essendo il reato estinto per prescrizione;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Osserva

Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera, datata 21/02/06, Giovanni Pignatelli veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 1.000,00 di ammenda quale colpevole del reato previsto dagli artt. 93 e 95 D.P.R. 6/VI/01, n. 380, del quale era chiamato a rispondere per avere, quale direttore dei lavori, in concorso con Antonio Petronella, committente degli stessi e con Luigi Petronella, posto in essere i lavori di edificazione di un vano sottotetto in difformità dalla concessione edilizia n. 4608 del 27/VI/03, senza darne previo avviso all'Ufficio del Genio Civile con la presentazione di apposito progetto di variante, come accertato il 17/IX/03.

Con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere, a carico degli imputati, in ordine al reato di costruzione abusiva pure loro contestato, perché estinto a seguito di avvenuto rilascio di concessione in sanatoria.

Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito che la responsabilità penale del Pignatelli doveva essere affermata non essendo credibile che egli fosse all'oscuro della difformità dell'opera, come sostenuto dal teste Michele Del Mastro, il quale aveva detto che il direttore dei lavori si era assentato, per ferie, nella prima quindicina di Settembre di quell'anno, non potendosi escludere che, pure se in vacanza, si fosse portato in cantiere per controllare i lavori in corso.

Avverso tale decisione il Pignatelli ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.

Deduce in particolare, il ricorrente, che la sua responsabilità penale, in ordine al reato del quale era stato dichiarato colpevole, sarebbe stata affermata illegittimamente perché egli, rientrato dalle ferie, si era recato, il 16/IX/03, in cantiere e constatata la difformità della costruzione in corso rispetto alla concessione edilizia, aveva -come documentalmente provato con la produzione, alla udienza del 25/X/05, della relativa documentazione- redatto ordine di servizio con cui aveva ordinato all'impresa esecutrice delle opere l'immediata sospensione dei lavori e, contestualmente, aveva depositato presso il Comune nota con la quale denunciava la riscontrata difformità e comunicava le sue dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.

A norma dell' art. 29 co. 2 D.P.R. 6/VI/01, n. 380 (ex art. 6 L. 28/02/85, n. 47), *“il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”*.



Questa Corte ha già statuito che il direttore dei lavori è responsabile dell'inosservanza delle leggi urbanistiche quando, senza che abbia formalizzato le dimissioni dall'incarico ricevuto, si disinteressa dell'esecuzione delle opere, sulla cui esecuzione ha l'obbligo di vigilare o dia un contributo causale alla loro realizzazione (v. conf. Cass. sez. III pen., 16/III/00, Pellegrini; 16/IV/97, Bordato; 12/VI/96, Venè e 4/02/94, Romagnolo).

Nel caso in esame il Pignatelli ha offerto in giudizio prova documentale dell'ordine di servizio con cui aveva, una volta rilevata la difformità, ordinato all'impresa esecutrice la sospensione dei lavori, nonché della tempestiva comunicazione di ciò al Sindaco del Comune, con contestuali dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori.

Entrambi tali documenti portano la data del 16/IX/03, giorno del sopralluogo da parte dei Vigili urbani, ma la loro esistenza ed il loro contenuto sono stati ignorati dal Giudice di merito il quale si è limitato a ritenere poco credibile che l'imputato fosse all'oscuro della difformità dell'opera in via di realizzazione.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, affinché in sede di merito vengano valutati i detti documenti, acquisiti al fascicolo per il dibattimento.


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

annulla la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera, datata 21/02/06 e rinvia allo stesso Tribunale, per nuovo giudizio nei confronti di Giovanni Pignatelli.

Così deciso in Roma, il 7 Novembre 2006.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

